



## GLOSSARIO

### A

#### **Autorizzazione**

Il provvedimento adottato dal Garante con cui il [titolare](#) del [trattamento](#) (ente pubblico, impresa, libero professionista) viene autorizzato a trattare determinati dati "[sensibili](#)" o [giudiziari](#), ovvero a trasferire [dati personali](#) all'estero.

In materia di dati sensibili e giudiziari, il Garante ha emanato alcune [autorizzazioni generali](#) che consentono a varie categorie di titolari di trattare dati per gli scopi specificati senza dover chiedere singolarmente un'apposita autorizzazione al Garante.

---

### C

#### **Comunicazione**

Far conoscere dati personali a uno o più soggetti determinati (che non siano il [titolare](#) del trattamento, il [responsabile del trattamento](#), le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione (vedi anche [diffusione](#)).

#### **Consenso**

Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'[interessato](#) con cui questi accetta espressamente un determinato trattamento dei suoi [dati personali](#), del quale è stato preventivamente informato da chi ha un potere decisionale sul trattamento (vedi [titolare](#)). È sufficiente che il consenso sia "inequivocabile" e il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio [consenso](#) al trattamento. Qualora il trattamento abbia ad oggetto dati rientranti nelle categorie particolari individuate dall'articolo 9, par. 1, del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#), il consenso deve essere prestato in forma esplicita in relazione a una o più finalità specifiche.

Il Regolamento prevede agli articoli 6 e 9, una serie di ipotesi in cui il trattamento può essere effettuato senza consenso.

---

### D

#### **Dato personale**

Qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche identificate o che possono essere identificate anche attraverso altre informazioni, ad esempio, attraverso un numero o un codice identificativo.

Sono, ad esempio, dati personali: il nome e cognome o denominazione; l'indirizzo di casa, il codice

fiscale; ma anche un'immagine, la registrazione della voce di una persona, la sua impronta digitale, i dati sanitari, i dati bancari, i dati genetici, ecc..

### **Dato rientrante nelle categorie particolari (c.d. "sensibili").**

Un dato personale che, per la sua natura, richiede particolari cautele, come quelli che possono rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione sindacati, lo stato di salute, la vita o l'orientamento sessuale delle persone: a partire dal 25 maggio 2018, data di applicazione del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#), rientrano in tale categoria anche i dati biometrici e genetici.

### **Dato relativo a condanne penali e reati (c.d. "giudiziari")**

I dati personali che rivelano l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (quali, ad es., i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione).

Il [Regolamento](#) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10).

### **Diffusione**

Divulgare [dati personali](#) al pubblico o, comunque, ad un numero indeterminato di soggetti (*ad esempio*, è diffusione la pubblicazione di dati personali su un quotidiano o su una pagina *web*).

### **Diritti dell'interessato**

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all'interessato (articoli da 11 a 22) una serie di diritti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:

1. il diritto di accesso ai propri dati personali direttamente presso chi li detiene (titolare del trattamento), ossia il diritto di ottenere la conferma della loro esistenza e una copia e di sapere da dove sono stati acquisiti e quali sono i criteri e gli scopi del trattamento;
2. il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o (qualora i dati siano incompleti) l'integrazione;
3. il diritto di ottenere la cancellazione, se:
  - i dati non sono più necessari ai fini del perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
  - l'interessato revoca il consenso o si oppone al trattamento;
  - i dati sono trattati illecitamente o devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale;

c) limitati nel relativo trattamento, se:

- i dati non sono esatti o sono trattati illecitamente o l'interessato si è opposto al trattamento;

- benchè il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, sono necessari all'interessato per fare valere un diritto in sede giudiziaria;

4. trasferiti ad un altro titolare (c.d. diritto alla portabilità), se il trattamento si basa sul consenso e viene effettuato con mezzi automatizzati.

---

## G

### Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla *privacy* (legge n. 675 del 31 dicembre 1996, oggi confluita nel Codice).

L'istituzione di analoghe autorità è prevista in tutti gli altri Paesi membri dell'Unione europea (*articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; articolo 51 del Regolamento UE 2016/679*).

Il Garante ha il compito di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati personali ed il rispetto della dignità della persona. Si compone di quattro membri eletti dal Parlamento, ha sede a Roma, in Piazza di Monte Citorio, 121. Alle sue dipendenze è posto un Ufficio con un organico di 162 unità.

Il Garante esamina i reclami dei cittadini e vigila sul rispetto delle norme che tutelano la vita privata. Decide sui ricorsi presentati dai cittadini e vieta, anche d'ufficio, i [trattamenti](#) illeciti o non corretti. Compie ispezioni, commina sanzioni amministrative ed emette pareri nei casi previsti dal [Regolamento](#). Segnala al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi in materia di protezione dei dati personali.

---

## I

### Informazioni

Le informazioni che il [titolare](#) del trattamento deve fornire ad ogni [interessato](#), verbalmente o per iscritto quando i dati sono raccolti presso l'interessato stesso, oppure presso terzi. L'informativa deve precisare sinteticamente e in modo colloquiale quali sono gli scopi e le modalità del trattamento; se l'interessato è obbligato o no a fornire i dati; quali sono le conseguenze se i dati non vengono forniti; a chi possono essere comunicati o diffusi i dati; quali sono i diritti riconosciuti all'interessato; chi sono il titolare e l'eventuale responsabile del trattamento e dove sono raggiungibili (indirizzo, telefono, fax, ecc.).

I contenuti delle informazioni sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, par. 1, e 14, par. 1, del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#). In particolare, il titolare DEVE SEMPRE specificare i dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati-Data Protection Officer), ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.).

Il Regolamento prevede anche ulteriori informazioni da fornire in quanto "necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente": in particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo al Garante.

Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato.

## **Interessato**

La persona fisica cui si riferiscono i [dati personali](#).

---

---

## **M**

### **Misure di sicurezza**

Il [titolare](#) del trattamento, anche in base al principio di [responsabilizzazione](#), è obbligato ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione, accesso non autorizzato che potrebbero cagionare un danno fisico, materiale o immateriale (articolo 32 del [Regolamento UE 2016/679](#)).

In particolare, il titolare deve adottare, se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati; misure per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati; procedure per verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate.

---

---

## **N**

### **Notificazione**

La notificazione è una comunicazione che il [titolare](#) del trattamento doveva effettuare una tantum utilizzando un apposito modulo da inviare per via telematica e con sottoscrizione digitale al Garante, in cui venivano descritte le principali caratteristiche del trattamento (categorie dei dati trattati, finalità del trattamento, luogo ove avviene il trattamento, soggetti, in Italia o all'estero, ai quali i dati sono eventualmente comunicati, misure di sicurezza adottate).

A partire dal 25 maggio 2018, data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, cessa l'obbligo di notificazione previsto dall'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il registro resta accessibile a chiunque attraverso il sito [del Garante all'indirizzo](#).  
Notifica di una violazione di dati personali.

In caso di violazione dei dati personali – cioè la violazione dei sistemi di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trattati – il titolare del trattamento deve notificare l'evento al Garante entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per le persone fisiche, a determinate condizioni, il titolare deve comunicare l'evento all'interessato senza ingiustificato ritardo (articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679).

---

---

## P

### **Privacy**

È un termine inglese che evoca significati a volte mutevoli, accostabile ai concetti di "*riservatezza*", "*privatezza*". Nella realtà contemporanea, con il concetto di *privacy* non si intende soltanto il diritto di essere lasciati in pace o di proteggere la propria sfera privata, ma soprattutto il diritto di controllare l'uso e la circolazione dei propri [dati personali](#) che costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione.

Il diritto alla *privacy* e, in particolare, alla protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale delle persone, direttamente collegato alla tutela della dignità umana, come sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

## R

### **Responsabile (del trattamento)**

Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica al quale il titolare affida, anche all'esterno della sua struttura organizzativa, specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del [Regolamento UE 2016/679](#)).

Il Regolamento medesimo ha introdotto la possibilità che un responsabile possa, a sua volta e secondo determinate condizioni, designare un altro soggetto quale c.d. "sub-responsabile" (articolo 28, paragrafo 2).

---

## T

### **Titolare del trattamento**

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, comprese le misure di sicurezza.

Nei casi in cui il trattamento sia svolto da una società o da una pubblica amministrazione per titolare va intesa l'entità nel suo complesso e non l'individuo o l'organo che l'amministra o la rappresenta (presidente, amministratore delegato, sindaco, ministro, direttore generale, ecc.). I casi in cui il trattamento può essere imputabile ad un individuo riguardano semmai liberi professionisti o imprese individuali.

### **Trattamento (di dati personali)**

Un'operazione o un complesso di operazioni che hanno per oggetto dati personali.

La definizione del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) è molto ampia, perché qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Ciascuna di tali operazioni è una forma di trattamento di dati.

